SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 ottobre 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2013.

Delega di funzioni in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof. Enrico GIOVANNINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale il prof. Enrico Giovannini è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 con il quale la sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra è stata nominata Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2013 con il quale alla sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è attribuito il titolo di Vice Ministro;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma l, della legge 14 luglio 2008, n. 161;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni, ed, in particolare l'art. 12 relativo al Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata Dichiarazione;

Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209;

Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonché la direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parità di trattamento;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21, nonché l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale la Sen. Josefa Idem è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale alla Sen. Josefa Idem è stato conferito l'incarico per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2013 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Sen. Josefa Idem le funzioni in materia di pari opportunità, sport, politiche giovanili e Servizio civile nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2013, recante accettazione delle dimissioni dalla carica di Ministro senza portafoglio rassegnate dalla Sen. Josefa Idem;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le funzioni in materia di pari opportunità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dalla data del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prof. Enrico Giovannini (di seguito denominato "Ministro") è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;

b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternità;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere;

d) a promuovere la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche;

e) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché quelle previste dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101;

f) ad esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , art. l, comma 19, lett. *f)*, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere; con riferimento alle discriminazioni di carattere razziale, etnico e religioso, il Ministro opera in raccordo con il Ministro per l'integrazione;

h) a promuovere, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche per la famiglia, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;

i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in materia di pari opportunità e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione all'attività di integrazione delle pari opportunità nelle politiche europee;

l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

m) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonché l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche;

n) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e le aree della Piattaforma di Pechino e della correlata Dichiarazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

o) a coordinare, in raccordo con il Ministro per l'integrazione, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualità di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea;

p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e tratta delle persone;

q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e atti persecutori;

r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili nonché di violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;

s) a promuovere e coordinare le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone disabili, degli anziani e delle persone Lgbt;

t) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;

u) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste in materia di Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115;

v) a promuovere, nell'ambito delle attribuzioni delegate, azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere, nonché rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni e gruppi vulnerabili;

z) ad esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120".

3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

Art. 2.

Altre competenze

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Art. 3.

Poteri di nomina e rappresentanza del Ministro

1. Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale ed internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Art. 4.

Avvalimento di Strutture per l'esercizio della delega

1. Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunità ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate per il tramite del Viceministro del lavoro e alle politiche sociali, Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 110

13A08686

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini "Colli della Toscana Centrale", concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.» ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettere *a)* e *b)* del regolamento CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo 4, secondo capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del regolamento CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Colli della Toscana centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Colli della Toscana centrale», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del regolamento CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità e sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in data 17 settembre 2013 dalla regione Toscana, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Colli della Toscana centrale» che è stato approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Colli della Toscana centrale», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del regolamento CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* dello stesso regolamento (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Colli della Toscana centrale» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Colli della Toscana centrale», consolidato con le modifiche introdotte per

conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 è sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Colli della Toscana centrale», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08521

DECRETO 10 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini "Val Tidone", concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori interessati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettere *a)* e *b)* del regolamento CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo 4, secondo capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vi-

nificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del regolamento CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Val Tidone»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Val Tidone», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del regolamento CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità e sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in data 24.09.2013 dal Consorzio di tutela vini DOC colli piacentini, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Val Tidone» che è stato approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Val Tidone», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del regolamento CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* dello stesso regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val Tidone» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Val Tidone» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Val Tidone», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 è sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Val Tidone», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08522

DECRETO 10 ottobre 2013.

Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della IGT dei vini "Vigneti delle Dolomiti" o "Weinberg Dolomiten", concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARI,
IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, secondo capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con note del 9 agosto 2013 e del 3 agosto 2013 dal Consorzio Vini del Trentino, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» che è stato approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del

disciplinare di produzione della predetta IGT «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lettera *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Trento sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Bolzano sulla citata domanda;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini in questione, al fine di conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare per quanto concerne la delimitazione della zona di produzione;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è modificato come segue:

a) l'art. 3, è sostituito con il seguente:

«La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua tedesca "Weinberg Dolomiten", comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.».

b) all'art. 5, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purché le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vigneti delle Dolomiti" o "Weinberg Dolomiten" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».

Art. 2.

1. Le modifiche al disciplinare consolidato della IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», di cui all'art. 1, saranno inserite sul sito internet del Ministero e comunicate alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. Le modifiche di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08525

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 settembre 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Soc. Coop. per la ricreazione, lo sport e la cultura la previdenza S.Andrea a Iolo-Prato», in Prato.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero

dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto dirigenziale 5 luglio 2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Soc. Coop. per la ricreazione, lo sport e la cultura la previdenza S. Andrea a Iolo - Prato» con sede in Prato - fraz. S. Andrea a Iolo è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 maggio 2013 con cui il comune di Prato comunica che la cooperativa in questione è proprietaria di un immobile sito nel comune di Prato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di integrare il succitato decreto dirigenziale del 5 luglio 2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione del bene immobile da apprendere alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, C.F. BRGGBR71B09G420I, con studio in Firenze, Via Carducci, 16, è nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Soc. Coop. per la ricreazione, lo sport e la cultura la previdenza S. Andrea a Iolo - Prato» con sede in Prato - fraz. S. Andrea a Iolo, C.F. 92001630489, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con il succitato decreto dirigenziale del 5 luglio 2011.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08529

DECRETO 20 settembre 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «San Rocco - Soc. coop. a r.l.», in Vasto.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «San Rocco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vasto (Chieti) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal comune di Città Sant'Angelo (Pescara) che attesta il decesso della dott.ssa Maria Antonietta Lattanzio avvenuto in data 28 agosto 2013;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Milazzo, nato a Pescara l'11 maggio 1971, codice fiscale MLZMSM71E11G482O con studio in San Giovanni Teatino (Chieti), via Giovanni Potenza n. 42, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Rocco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vasto (Chieti), codice fiscale n. 01777490697, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con il succitato decreto ministeriale del 7 aprile 2008.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08536

DECRETO 20 settembre 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «La Roccia - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Vasto.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2010 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «La Roccia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Vasto (Chieti) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal comune di Città Sant'Angelo (Pescara) che attesta il decesso della dott.ssa Maria Antonietta Lattanzio avvenuto in data 28 agosto 2013;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Milazzo, nato a Pescara l'11 maggio 1971, codice fiscale MLZMSM71E11G482O, con studio in San Giovanni Teatino (Chieti), via Giovanni Potenza n. 42, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Roccia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Vasto (Chieti), codice fiscale n. 01604610699, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con il succitato decreto ministeriale del 29 aprile 2010.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08537

DECRETO 20 settembre 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Edilcop piccola società cooperativa a r.l.», in Orsogna.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2007 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Edilcop piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Orsogna (Chieti) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Città Sant'Angelo (Pescara) che attesta il decesso della dott.ssa Maria Antonietta Lattanzio avvenuto in data 28 agosto 2013;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Milazzo, nato a Pescara l'11 maggio 1971, C.F. MLZMSM71E11G482O con studio in San Giovanni Teatino (Chieti), Via Giovanni Potenza, 42, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcop piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Orsogna (Chieti) C.F. 02034860698, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con il succitato decreto ministeriale del 7 marzo 2007.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08538

DECRETO 20 settembre 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Cooperativa Artigiana di Garanzia Teaterno», in Chieti.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2008 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Cooperativa Artigiana di Garanzia Teaterno» con sede in Chieti è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Città Sant'Angelo (Pescara) che attesta il decesso della dott.ssa Maria Antonietta Lattanzio avvenuto in data 28 agosto 2013;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Milazzo, nato a Pescara l'11 maggio 1971, C.F. MLZMSM71E11G482O con studio in San Giovanni Teatino (Chieti), Via Giovanni Potenza, 42, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Artigiana di Garanzia Teaterno» con sede in Chieti, C.F. 00320790694, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con il succitato decreto ministeriale del 15 gennaio 2008.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08539

DECRETO 20 settembre 2013.

Nomina del commissario liquidatore della «Ortofrutticola La Torinese – Soc. Coop. a r.l.», in Torino di Sangro.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, ldella egge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Ortofrutticola La Torinese - soc. coop. a r.l.» con sede in Torino di Sangro (Chieti) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Lattanzio Maria Antonietta è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Città Sant'Angelo (Pescara) che attesta il decesso della dott.ssa Maria Antonietta Lattanzio avvenuto in data 28 agosto 2013;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Milazzo, nato a Pescara l'11 maggio 1971, C.F. MLZMSM71E11G482O con studio in San Giovanni Teatino (Chieti), Via Giovanni Potenza, 42, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ortofrutticola La Torinese - soc. coop. a r.l.» con sede in Torino di Sangro (Chieti), C.F. 00375780699, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con il succitato decreto ministeriale del 27 marzo 2008.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08540

DECRETO 20 settembre 2013.

Scioglimento della «Cooperativa artigiana di garanzia di Roma e del Lazio - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19 dicembre 2011 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 29 marzo 2013, prot. n. 52830, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Artigiana di Garanzia di Roma e del Lazio - Società Cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 19 ottobre 1977, codice fiscale 80249410582, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Stefano D'Amato, nato a Trevi (Perugia) l'8 maggio 1961, codice fiscale DMTSFN61E08L397J, con studio in Roma, Via Magna Grecia n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08541

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento de «La Scintilla società cooperativa a responsabilità limitata», in Torre Annunziata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, della legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 3 marzo 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 29 marzo 2013, prot. n. 53083, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Scintilla società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita in data 15 luglio 1974, codice fiscale n. 04045190636, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesca Iapicca, nata a Napoli il 21 febbraio 1974, codice fiscale PCCFNC74B61F839I, con studio in Napoli, via dei Mille n. 40, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08523

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Azzurra - società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, della legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 3 dicembre 2010 e successivo accertamento del 19 gennaio 2011 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 29 marzo 2013, prot. n. 52934, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Azzurra - Società Cooperativa» con sede in Napoli, costituita in data 10 febbraio 2003, codice fiscale 02547720785, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesca Iapicca, nata a Napoli il 21 febbraio 1974, C.F. PCCFNC74B61F839I, con studio in Napoli, Via dei Mille n. 40, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08524

DECRETO 23 settembre 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «Massimo società cooperativa», in Santa Maria Capua Vetere.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il verbale di revisione del 5 ottobre 2011 e la successiva relazione di mancato accertamento del 28 aprile 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali è emerso che l'ente, oltre a sottrarsi alla verifica circa l'ottemperanza alla diffida impartita in sede di revisione, è connotato da un irregolare funzionamento a causa delle seguenti problematiche:

mancata evidenza in nota integrativa del rispetto dei parametri di prevalenza previsti dalla normativa in materia di mutualità per le società cooperative;

assenza nella nota integrativa della relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa;

mancato pagamento dei contributi per il biennio 2011/2012 e per i bienni precedenti;

Visto il decreto direttoriale, di gestione commissariale e nomina del commissario governativo dell'avv. Stefania Girfatti datato 11 giugno 2013, n. 18/SGC/2013;

Visto il decreto direttoriale n. 30/SGC/2013 con il quale si era provveduto alla sostituzione del commissario governativo nella persona dell'ing. Bruno Casamassa, in sostituzione dell'avv. Stefania Girfatti, rinunciataria;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 28 agosto 2013 da parte dell'avv. Bruno Casamassa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Gioiello nato a Pozzuoli (Napoli) il 7 agosto 1947 (GLL FNC 47M07 G964U) con studio in via Tommaso Pollice n. 19 - 80078 Pozzuoli (Napoli) è nominato commissario governativo in sostituzione dell'ing. Bruno Casamassa fino al 10 giugno 2014 della società cooperativa «Massimo Società cooperativa», con sede a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) codice fiscale 03327940619.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08546

DECRETO 24 settembre 2013.

Sostituzione del liquidatore della «Euro 2000», in San Valentino Torio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Euro 2000» costituita in data 11 gennaio 1999, codice fiscale n. 03507080657, con sede in San Valentino Torio (Salerno) si è sciolta e posta in liquidazione il 1° luglio 2009;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 2 agosto 2012, e l'accertamento del 2 ottobre 2012, nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale e nel successivo accertamento;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 2 maggio 2013 n. prot. 0072522 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, codice fiscale TRM GLI 73R17 H703O, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Euro 2000», con sede in San Valentino Torio (Salerno) codice fiscale 03507080657, in sostituzione del sig. Mario Longobardi revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08543

DECRETO 24 settembre 2013.

Sostituzione del liquidatore della «Fiorentino Art & Books», in Benevento.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Fiorentino Art & Books» costituita in data 12 novembre 2004, codice fiscale n. 01330490622, con sede in Benevento, si è sciolta e posta in liquidazione l'11 ottobre 2011;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 27 agosto 2012, e l'accertamento del 10 dicembre 2012, nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale e nel successivo accertamento;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 2 maggio 2013, n. prot. 0072526 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo, nato a Avellino, il 18 febbraio 1964, codice fiscale SCH NTN 64B18 A509O, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale Dei Tigli n. 26/7, è

nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Fiorentino Art & Books», con sede in Benevento, codice fiscale 01330490622, in sostituzione del sig. Francesco Fiorentino revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08544

DECRETO 24 settembre 2013.

Sostituzione del liquidatore della «Annunziatella 1967», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Annunziatella 1967» costituita in data 14 giugno 1967, codice fiscale n. 80168530584, con sede in Roma, si è sciolta e posta in liquidazione il 28 maggio 1993;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuata dal revisore del MISE in data 11 luglio 2012, nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore a causa delle irregolarità evidenziate nello stesso verbale;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione del 3 giugno 2013, n. prot. 0092278 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, non ha fatto pervenire controdeduzioni a questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Vitale, nato a Roma, il 15 maggio 1949, codice fiscale VTL VCN 49E15 H501D, con studio in Roma, via Emilio Faa di Bruno n. 30, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Annunziatella 1967», con sede in Roma, codice fiscale 80168530584, in sostituzione del sig. Roberto Iannarilli revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08545

DECRETO 25 settembre 2013.

Revoca del commissario liquidatore della «Centro nuoto società cooperativa a responsabilità limitata», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 97/99, con il quale la società cooperativa «Centro nuoto Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vercelli, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pier Francesco Fracassi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con le note in data 21 dicembre 2009 e 11 maggio 2011, ai sensi dell'art. 37 l. fall.;

Visto che con la suddetta nota dell'11 maggio 2011, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta del 15 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti

cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Pier Francesco Fracassi e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pier Francesco Fracassi, già nominato commissario liquidatore della società «Centro nuoto Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vercelli, con decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 97/99, ai sensi dell'art. 37 l. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Massimo Melone, nato a Novara il 1° gennaio 1969, ivi domiciliato in via Biglieri n. 3, in sostituzione del dott. Pier Francesco Fracassi, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A08542

DECRETO 25 settembre 2013.

Annullamento del decreto 2 settembre 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Horus - Società cooperativa», in Terracina.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Horus - Società cooperativa», con sede in Terracina (Latina);

Tenuto conto che la Camera di commercio di Latina ha comunicato che la cooperativa in parola era stata dichiarata fallita con sentenza n. 82/13 del 24 maggio 2013 del Tribunale di Latina ed è stato nominato curatore fallimentare l'avv. Claudio De Felice;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Horus - Società cooperativa», con sede in Terracina (Latina), codice fiscale n. 01836340594, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08548

DECRETO 27 settembre 2013.

Annullamento del decreto 27 giugno 2011, nella parte relativa allo scioglimento della «Coop. Pluriartes società cooperativa a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/2011/CC del 27 giugno 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2011) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Pluriartes Società cooperativa a r.l.», con sede Bari;

Visto il decreto ministeriale del 26 dicembre 1995 con il quale la cooperativa in parola era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle camere di commercio per il mezzo di Unioncamere, in quanto già destinataria di un provvedimento da parte di questa amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/2011/CC del 27 giugno 2011 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione di detta cooperativa dal registro delle imprese della società cooperativa «Coop. Pluriartes Società cooperativa a r.l.», con sede Bari, codice fiscale n. 03351230721, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08549

DECRETO 30 settembre 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Maria SS. del Carmine società cooperativa sociale», in Nola.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il D.D. 29 aprile 2013, n. 9/SGC/2013, con il quale per la società cooperativa «Maria SS. del Carmine Società cooperativa sociale», con sede a Nola (Napoli) è stata prorogata la gestione commissariale fino alla data del 30 settembre 2013 e l'avv. Bruno Mercurio ne è stato confermato commissario governativo;

Considerato quanto illustrato dal commissario governativo nella relazione del 6 settembre 2013 con la quale il commissario governativo chiede un'ulteriore proroga, al fine di portare a termine la procedura di regolarizzazione, già avviata, per la definizione delle modifiche statutarie da apportare e l'assunzione dei lavoratori con il loro successivo corretto inquadramento;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione dell'ente, così come già esposto nell'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Maria SS. del Carmine Società cooperativa sociale», con sede a Nola (Napoli) - codice fiscale 03999141215, è prorogata sino al 31 dicembre 2013.

Art. 2.

All'avv. Bruno Mercurio sono confermati i poteri già conferiti in qualità di commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Aggiornamento annuale 2013 del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico

Con deliberazione n. 13 del 4 ottobre 2013 il Comitato Istituzionale dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata ha approvato l'Aggiornamento annuale 2013 del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico.

Le nuove disposizioni del PAI, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi del comma 4 art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiornamento del P.A.I. può essere consultato sul sito www.adb.basilicata.it

13A08526

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si comunica che sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
111PG	Lucentini Paolo - via Garibaldi, 90	Foligno (PG)
36PG	Gioielli Goracci S.n.c. Ponte S. Giovanni	Perugia
134PG	Rubini Luca - via V. Emanuele, 19/A	Città di Castello (PG)
158PG	Giovannini Catia - via Consolare, 63	Spello (PG)

13A08520

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Zevio

Con decreto 17 luglio 2013, n. 4397, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2013, registro n. 9, foglio n. 224, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo della fossa Martinella nel comune di Zevio (Verona), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio n. 3, particella n. 401.

13A08527

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Assisi

Con decreto 26 luglio 2013, n. 4405, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 2013, registro n. 9, foglio n. 222, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo dei fossi Fontanella e Zaia nel comune di Assisi (Perugia), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio n. 168, particelle numeri 565 e 566.

13A08528

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo ai conferimenti di ricompense al valor militare, al valore e al merito delle Forze armate.

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 17 settembre 2013, alla pag. 26, prima colonna, al sesto rigo, dove è scritto: «Primo Caporal Maggiore Tobini David», deve intendersi: «Caporal Maggiore Scelto Tobini David».

13A08615

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 1° ottobre 2013, recante «Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2013, per i progetti di cui ai numeri 21, 31, 45, 53, 56, 66, 79 e 98 nella colonna «Banca» è stato erroneamente riportato il riferimento a «Europrogetti e Finanza S.p.A. in liquidazione» anziché il riferimento corretto a «MPS Banca per l'Impresa S.p.A.».

13A08616

Comunicato di rettifica relativo al decreto 3 ottobre 2013, recante «Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2013, per i progetti di cui ai numeri 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 57 e 72 e nella colonna «Banca» è stato erroneamente riportato il riferimento a «Europrogetti e Finanza S.p.A. in liquidazione» anziché il riferimento corretto a «MPS Banca per l'Impresa S.p.A.».

13A08617

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-252) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.